



ORDINANZA N. 8

Prot. 927

Oggetto: **Sospensione della circolazione SP 10 tra Raiano e Vittorito.**

IL SINDACO

VISTO che sulla parte rocciosa del tratto stradale S.P. 10 tra Raiano e Vittorito vengono segnalate da parte della locale Stazione dei Carabinieri distacchi di massi che potrebbero invadere la sede stradale;

CONSIDERATO che le ingenti precipitazioni nevose di questi giorni e le gelate potrebbero ulteriormente causare distacchi di rocce;

VISTO che dal sopralluogo effettuato sul posto sono state riscontrate una serie di lesioni sul costone roccioso;

CONSIDERATO che tale situazione è meritevole di approfondimenti da parte dei tecnici dell'Amministrazione Provinciale, Ente proprietario della strada, al fine di valutare la stabilità delle rocce;

VISTO la predetta arteria è interessata dal traffico da e per Vittorito oltre che dal passaggio dei mezzi pubblici della linea Popoli/Sulmona;

RITENUTO che, a tutela dell'incolumità delle persone, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di sospensione temporanea della circolazione sulla S.P.10 tra Raiano e Vittorito;

VISTI gli artt.5/3°, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1995, n.285;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con DPR 16 dicembre 1995, n.495;

VISTO il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A titolo precauzionale, la immediata sospensione della circolazione sulla S.P.10 tra Raiano e Vittorito, invitando **l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, Ente proprietario della strada, a voler predisporre tutti gli interventi necessari alla verifica delle condizioni di sicurezza della S.P.10 tra Raiano e Vittorito;**

DISPONE

- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Raiano l'apposizione della segnaletica stradale al fine di rendere nota la chiusura della strada secondo quanto previsto dal DPR 495/95;
- al personale del Comando Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- alla Polizia Municipale di darne immediata diffusione ed informazioni.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila;

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con DPR n.495/1992;

Per le trasgressioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Dalla Residenza Municipale, 10 febbraio 2012



Il Sindaco
Dott. Marco MOCA